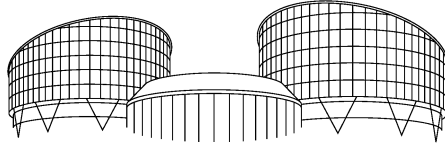


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA VALVO E ALTRI c. ITALIA

(Ricorsi nn. 46043/13 e 45100/17)

SENTENZA

STRASBURGO

28 novembre 2024

La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.

Nella causa Valvo e altri c. Italia,

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:

Georgios A. Serghides, *Presidente*,

Erik Wennerström,

Alain Chablais, *giudici*,

e Viktoriya Maradudina, *Cancelliere aggiunto di Sezione facente funzioni*,

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 7 novembre 2024,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi contro l'Italia con i quali la Corte è stata adita ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") nelle varie date indicate nella tabella allegata.

2. Il Governo italiano ("il Governo") è stato informato dei ricorsi.

3. Alcuni ricorrenti sono deceduti successivamente all'instaurazione dei procedimenti dinanzi alla Corte e i loro eredi (si veda la tabella allegata *infra*) hanno voluto proseguire i ricorsi in vece loro. Il Governo non ha eccepito al *locus standi* degli eredi nei procedimenti.

IN FATTO

4. L'elenco dei ricorrenti e i pertinenti estremi dei ricorsi figurano nella tabella allegata.

5. Ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione i ricorrenti hanno lamentato l'eccessiva durata dei procedimenti civili e ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione l'impossibilità di presentare ricorso ai sensi della Legge 24 marzo 2001 n. 89, nota come "Legge Pinto" nelle more del procedimento principale.

IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

6. Il diritto interno e la prassi pertinenti sono reperibili nella sentenza *Verrascina e altri c. Italia* (nn. 15566/13 e altri 5, §§ 6-8, 28 aprile 2022).

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

7. Data la similitudine dei ricorsi relativamente all'oggetto delle cause, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un'unica sentenza.

II. SULLE QUESTIONI PRELIMINARI

8. La Corte prende atto delle informazioni relative al decesso dei ricorrenti Sig.ra Rosaria Valvo e Sig. Alfonso Vaglivello e del desiderio dei loro eredi di proseguire il procedimento in vece loro, nonché dell'assenza di eccezioni a tale desiderio da parte del Governo.

9. La Corte ritiene pertanto che gli eredi siano legittimati a proseguire il procedimento nell'interesse dei defunti.

10. Tuttavia, per motivi pratici, in tutto il testo che segue si continuerà a fare riferimento ai ricorrenti.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

11. I ricorrenti hanno lamentato principalmente che la durata dei procedimenti civili in questione fosse stata incompatibile con il requisito del "termine ragionevole". Hanno invocato l'articolo 6 § 1 della Convenzione.

12. La Corte ribadisce che la ragionevolezza della durata dei procedimenti deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso e con riferimento ai seguenti criteri: la complessità della causa, il comportamento dei ricorrenti e delle autorità competenti e la posta in gioco per i ricorrenti nella controversia (si veda *Frydlender c. Francia* [GC], n. 30979/96, § 43, CEDU 2000-VII).

13. Nella causa di principio *Cocchiarella c. Italia* ([GC], n. 64886/01, CEDU 2006-V), la Corte ha già constatato una violazione in ordine a questioni simili a quelle del caso di specie.

14. Dopo avere esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte non ha constatato alcun fatto o rilievo in grado di giustificare la durata complessiva dei procedimenti a livello nazionale. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie la durata dei procedimenti sia stata eccessiva e non abbia soddisfatto il requisito del “termine ragionevole”.

15. Tali doglianze sono pertanto ricevibili e rivelino una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

IV. SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI AI SENSI DELLA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA

16. I ricorrenti hanno lamentato ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione l’assenza di un ricorso effettivo. Tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione, e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità. Conseguentemente, essa deve essere dichiarata ricevibile.

17. Dopo avere esaminato tutta la documentazione che le è stata presentata, la Corte conclude che essa riveli anche violazioni della Convenzione alla luce delle sue conclusioni nella causa *Verrascina e altri* (sopra citata §§ 23, 26 e 30).

V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

18. Tenuto conto della documentazione di cui è in possesso e della sua giurisprudenza (si veda, in particolare, *Cocchiarella*, sopra citata), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL' UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Ritiene* che gli eredi indicati nella tabella allegata siano legittimati a proseguire i procedimenti in vece dei ricorrenti deceduti;
3. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
4. *Ritiene* che tali ricorsi rivelino la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione in ordine all'eccessiva durata dei procedimenti civili;
5. *Ritiene* che vi sia stata violazione della Convenzione in ordine alle doglianze sollevate ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione;
6. *Ritiene*
 - (a) che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti o ai loro eredi, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - (b) che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 28 novembre 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto facente funzioni

Georgios A. Serghides
Presidente

SENTENZA VALVO E ALTRI c. ITALIA

APPENDICE

Elenco dei ricorsi che sollevano doglianze ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(eccessiva durata dei procedimenti civili)

N.	Ricorso n. Data di presentazione	Nome del ricorrente	Nome e sede del rappresentante	Inizio del procedimento	Fine del procedimento	Durata totale Gradi di giudizio	Particolari sul ricorso Pinto - Giurisprudenza	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo accordato per il danno non patrimoniale a ciascun ricorrente/nucleo familiare (in euro) ¹	Importo accordato per le spese a ciascun ricorso (in euro) ²
1.	46043/13 10/04/2013	<u>Nucleo familiare</u> Rosaria VALVO 1930 Deceduta nel 2014 Paolo BRANCA 1971	/	13/09/1988	pendente	Oltre 36 anni e 14 giorni 1 grado di giudizio	<i>Verrascina e altri c.</i> <i>Italia</i> , n. 15566/13, 4030/14, 17336/14, 10767/15, 21564/15, 60961/15, 28 aprile 2022	Art. 13 – Assenza nel diritto interno di un ricorso effettivo per l'eccessiva durata dei procedimenti civili	16.800	/
2.	45100/17 14/06/2017	Alfonso VAGLIVIELLO 1931 Deceduto nel 2022	Pasquariello Gianpiero Caserta	13/11/2002	29/09/2017	14 anni, 10 mesi e 17 giorni 2 gradi di giudizio	<i>Verrascina e altri c.</i> <i>Italia</i> n. 15566/13, 4030/14, 17336/14, 10767/15, 21564/15, 60961/15, 28 aprile 2022	Art. 13 – Assenza nel diritto interno di un ricorso effettivo per l'eccessiva durata dei procedimenti civili	16.000	250

¹ Oltre l'importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.

² Oltre l'importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta.

SENTENZA VALVO E ALTRI c. ITALIA

Eredi nel ricorso n. 46043/13

Defunta	Erede
Rosaria VALVO Deceduta nel 2014	Paolo BRANCA Nato nel 1971

Eredi nel ricorso n. 45100/17

Defunto	Eredi
Alfonso VAGLIVIELLO Deceduto nel 2022	Maria Antonia IGNARRA Nata nel 1948
	Caterina VAGLIVIELLO Nata nel 1969
	Biagio VAGLIVIELLO Nato nel 1972